



AMMINISTRAZIONE CENTRALE  
DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

33.12.10 12.0018

Frascati, .....  
Via E. Fermi, 40 - 00044 FRASCATI (Roma) Italia

Ai Direttori delle Strutture INFN  
Al Direttore AC - INFN  
Ai Direttori di Direzioni e Servizi AC  
Al Responsabile dell'Ufficio di Presidenza INFN

Loro sedi

**Oggetto:** Criteri per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.  
Nuova valutazione delle trasformazioni già concesse.  
Art. 16 della legge 4 novembre 2010 n.183 - c.d. "collegato lavoro".

L'art. 73 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, modificando la disciplina previgente, ha stabilito che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle pubbliche amministrazioni non sia disposta automaticamente a seguito della richiesta dell'interessato, ma possa essere concessa con provvedimento discrezionale dell'ente datoriale a seguito di specifica valutazione della domanda formulata.

Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, nella quale deve essere indicata anche l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il richiedente intende svolgere altrove, il datore di lavoro pubblico può negare la trasformazione qualora:

- detta trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione;
- l'attività di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente si prefigge di svolgere altrove comporti un conflitto di interessi con l'attività di servizio.

In ogni caso la trasformazione non può essere concessa quando l'attività di lavoro subordinato che il richiedente intende svolgere sia rivolta ad altra amministrazione pubblica.

In considerazione del nuovo assetto normativo, particolare rilievo deve attribuirsi all'art. 16 della legge 4 novembre 2010 n.183 - c.d. "collegato lavoro", il quale, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui si discute, consente ai datori di lavoro pubblico di sottoporre a nuova valutazione - entro centottantaggiorni dall'entrata in vigore dello stesso "collegato" - i provvedimenti con i quali sono state concesse le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale adottati prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008.



Per effetto della norma di cui alla legge n. 183/2010, quindi, sarà possibile procedere entro il 23 maggio 2011 ad una nuova valutazione, da effettuarsi nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, dei provvedimenti, adottati prima del 25 giugno 2008, con i quali sono state concesse trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Poiché per la riconsiderazione delle trasformazioni concesse dovrà farsi riferimento ai parametri sopra indicati, ove non fosse già stata resa, dovrà richiedersi, ai dipendenti in part-time non superiore al 50%, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo la disciplina del D.P.R. n. 445/2000, circa la tipologia di attività prestata altrove e le mansioni svolte.

Al fine di consentire l'adozione, nei termini sopra indicati, degli eventuali provvedimenti di revoca delle trasformazioni concesse, si pregano le SS. LL., ove interessate, di far pervenire tempestivamente alla scrivente Direzione, i pareri e le valutazioni necessarie alla predisposizione degli atti conseguenti.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

INFN - DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

Il Direttore  
(avv. ~~Eleanora~~ Bovo)



LEGGE 4 novembre 2010, n. 183

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. (10G0209)...

Art. 16.

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

...

